

**Allegato parte integrante 1) BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE**

**– BANDO –
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE
PERIFERICHE E SVANTAGGIATE**

**Attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 come modificato
dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5**

Art. 1

Finalità e normativa di riferimento

1. L'articolo 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, novellato dall'articolo 14 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), stabilisce che la Provincia può promuovere azioni volte a riconoscere un incentivo economico per il pagamento dei canoni di locazione al fine di favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale.
2. Il presente bando definisce la disciplina per la concessione ed erogazione dell'incentivo di cui al comma 1 ed elenca i comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate (Allegato A).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per “giovani”, le persone fisiche di età inferiore ai 40 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;
 - b) per “coppie di giovani”, le coppie di persone fisiche che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, sono composte da coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, purché entrambi di età inferiore ai 40 anni;
 - c) per “nucleo familiare destinatario dell'alloggio”, il nucleo nel quale rientrano il soggetto richiedente ed eventuali ulteriori componenti e tenuto al trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo;
 - d) per “famiglia numerosa”, la famiglia che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, è composta da uno o due genitori con almeno tre figli a carico conviventi con il soggetto richiedente. Ai fini del presente bando, si considera a carico del/i genitore/i il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro;
 - e) per “condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)”, la condizione economica patrimoniale del nucleo familiare definita secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3 e dall'articolo 7 della

- legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
f) per “ente locale”, le Comunità e il Territorio Val d’Adige.

Art. 3
Requisiti e condizioni per l’accesso al contributo

1. Il contributo è destinato a sostenere i nuclei familiari che a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del presente bando) ed entro il 31 dicembre 2026 hanno trasferito o trasferiscono la residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato ubicato in uno dei comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate elencati nell’allegato A.
2. Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare destinatario dell’alloggio.
3. Per lo stesso alloggio può essere presentata una sola domanda.
4. Alla data di presentazione della domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a) il soggetto richiedente deve essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea oppure cittadino di Paesi terzi purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale se in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o se iscritto alle liste dei centri per l’impiego
 - b) il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e ciascun componente non devono avere la titolarità, riconducibile per intero rispettivamente al nucleo o al singolo componente, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio, ad esclusione di quello assegnato all’altro coniuge o convivente di fatto a seguito di provvedimento giudiziale.
5. Alla data di presentazione della domanda devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente è titolare o contitolare di un contratto di locazione sul libero mercato stipulato a partire dal 13 settembre 2025 (giorno successivo alla data di approvazione del presente bando) per un alloggio ubicato in uno dei comuni elencati nell’allegato A;
 - b) il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Sono esclusi i contratti di locazione stipulati dal soggetto richiedente con il coniuge non legalmente separato, con il convivente di fatto, con i parenti entro il secondo grado o con gli affini di primo grado, nonché i contratti aventi ad oggetto alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile, moderato o a canone concordato oppure alloggi locati a canone agevolato nell’ambito di specifici progetti di abitare collaborativo. Il contratto di locazione deve avere durata complessiva di almeno tre anni, compresi gli eventuali rinnovi automatici previsti dallo stesso;
 - c) il soggetto richiedente proviene da un comune diverso da quello in cui è ubicato l’alloggio oggetto di contributo. La provenienza del richiedente dallo stesso comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto di contributo è ammessa solo se il nucleo familiare destinatario dell’alloggio è di nuova costituzione;

- d) il soggetto richiedente e gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio hanno trasferito la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione di cui alla lettera a).
- 6. Se, alla data di presentazione della domanda, non sussiste la condizione prevista dal comma 5, lettera d), la stessa deve realizzarsi entro il 31 dicembre 2026.
- 7. Il contratto di locazione deve essere registrato.

Art. 4 **Misura e durata del contributo**

- 1. Il contributo è determinato in 3.000,00 euro annui ed è riconosciuto per un periodo di tre anni a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare destinatario dell'alloggio.
- 2. La misura del contributo di cui al comma 1 è maggiorata dell'importo di:
 - a) euro 250,00 se tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio sono giovani o se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente una coppia di giovani;
 - b) euro 500,00 se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio è una famiglia numerosa;
 - c) euro 500,00 se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento;
 - d) euro 500,00 se il nucleo familiare destinatario dell'alloggio possiede un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2025 riferito all'edilizia abitativa pubblica canone moderato non superiore a 0,41.
- 3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono tra loro cumulabili.
- 4. La misura del contributo, incluse le eventuali maggiorazioni, non può eccedere l'importo del canone di locazione annuale risultante dal contratto.

Art. 5 **Presentazione della domanda: termini e modalità**

- 1. La domanda di contributo può essere presentata dal 22 settembre 2025 al 31 agosto 2026 secondo le modalità individuate da ciascun ente locale.
- 2. La domanda è presentata all'ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio locato sul libero mercato.
- 3. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di locazione.

Art. 6 **Inammissibilità della domanda**

- 1. L'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:
 - a) mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4;

- b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6;
- c) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, prima della concessione del contributo.

Art. 7

Concessione del contributo

1. Gli enti locali, entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, provvedono alla redazione e approvazione di una graduatoria delle domande secondo l'ordine cronologico tenendo conto della data di presentazione della domanda.
2. La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre 2029.
3. Gli enti locali provvedono alla concessione del contributo seguendo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, entro 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui le risorse residue non consentano il finanziamento integrale della domanda, il contributo è concesso in misura parziale fermo restando la possibilità per l'ente locale di integrare l'importo con risorse proprie e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo, come determinato ai sensi dell'articolo 4, è erogato annualmente in un'unica soluzione a seguito della verifica del mantenimento della residenza anagrafica da parte del soggetto beneficiario e dell'avvenuto pagamento rispettivamente di 12, 24 e 36 mensilità del canone di locazione a partire dalla data di trasferimento della residenza del nucleo familiare destinatario dell'alloggio. Prima dell'erogazione della prima annualità deve essere altresì comprovata la registrazione del contratto di locazione.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo sono computate anche le eventuali mensilità del canone pagate con riferimento ad un nuovo contratto di locazione stipulato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere a), b) e d) e comma 7, dopo la presentazione della domanda di contributo per lo stesso alloggio o per un alloggio diverso purché ubicato in uno dei comuni elencati nell'allegato A.
3. Per le stesse mensilità del canone non è ammessa la cumulabilità tra l'incentivo disciplinato nel presente bando e il contributo integrativo all'affitto previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.
4. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui al comma 1 e 3 e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascun ente locale.

5. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno, entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, determina la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla regolarizzazione che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi a pena di decadenza della/e annualità di contributo non ancora erogata/e.
6. Nei casi di cui all'articolo 11, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'avvenuto subentro del componente del nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

Art. 9

Variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio

1. Il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, deve coincidere con quello che ha trasferito o trasferirà la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo. E' consentita la variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio solo nel caso di nascita di figli, di adozione e affido di soggetti minori nonché di decesso o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di uno dei componenti il nucleo familiare diverso dal soggetto richiedente.
2. In caso di morte o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto richiedente, è disposta l'inammissibilità della domanda salvo che uno dei componenti il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 3, chieda all'ente locale di subentrare nella domanda. L'ente locale, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni, autorizza il subentro nella titolarità della domanda da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. La domanda di subentro è presentata all'ente locale territorialmente competente entro l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda o la decadenza totale dal contributo qualora già concesso, ai sensi rispettivamente degli articoli 6, comma 1, lettera c) e 13, comma 1, lettera b).

Art. 10

Obblighi

1. Il soggetto beneficiario deve mantenere, fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo, la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo.
2. E' vietata la sublocazione, totale o parziale, dell'alloggio oggetto di contributo fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 11
Subentro nel contributo

1. In caso di decesso o di allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto beneficiario dopo la data di trasferimento della residenza, il componente che, al momento del verificarsi dell'evento, fa parte del nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, e che subentra nel contratto di locazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), ha titolo al subentro nel contributo già concesso.
2. La domanda di subentro è presentata all'ente locale territorialmente competente entro 6 mesi dal decesso o dall'allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria del soggetto beneficiario.
3. Il subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 10 fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 12
Trasferimento in altro alloggio

1. Il soggetto beneficiario dell'alloggio che, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, trasferisce la residenza anagrafica in un altro alloggio, ubicato in uno dei comuni elencati nell'allegato A, stipulando il relativo contratto di locazione deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e d) e quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo. Il soggetto beneficiario deve inoltre risultare titolare o contitolare del relativo contratto di locazione.
2. La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza anagrafica del nucleo familiare deve essere comunicata all'ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo del contributo.
3. Il contributo è erogato fino alla scadenza e secondo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 10 fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 13
Decadenza dal contributo

1. Si procede alla decadenza totale dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti o mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3;
 - b) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, tra la data di concessione del contributo e la data di trasferimento della residenza;
 - c) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2;

- d) mancata registrazione del contratto di locazione.
2. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi dell'evento, nel caso di:
 - a) mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno, entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
 - b) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1;
 - c) mancata presentazione della domanda di subentro entro il termine di cui all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 2;
 - d) inosservanza di quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2.
3. L'importo delle somme già erogate, oggetto di restituzione a seguito del provvedimento di decadenza, è maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione.

Art. 14 Controlli

1. I controlli sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso del requisito e al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente bando sono effettuati dagli enti locali.
2. Al fine di consentire agli enti locali di esercitare i controlli previsti al comma 1, il soggetto beneficiario assicura l'esibizione di ogni documentazione utile, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche dell'immobile oggetto del contratto di locazione nonché delle relative bollette.

Art. 15 Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Entro il 30 settembre 2026 ciascun ente locale determina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, i fabbisogni di risorse derivanti dalle domande di contributo e li comunica alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
2. Le risorse disponibili vengono ripartite sulla base dei fabbisogni derivanti dalle domande inserite nelle graduatorie. Se le risorse disponibili risultano essere inferiori rispetto ai fabbisogni comunicati dagli enti locali per le domande inserite nelle graduatorie, l'assegnazione è disposta in proporzione al rapporto fra risorse disponibili e fabbisogni degli enti locali.
3. Gli enti locali provvedono alla concessione dei contributi a seguito dell'adozione del provvedimento di riparto delle risorse. Qualora le risorse ripartite non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande di contributo, l'ente locale provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4.
4. Le risorse che si rendono disponibili nel periodo di validità delle graduatorie a seguito della rinuncia al contributo da parte dei soggetti beneficiari o dell'adozione di provvedimenti di decadenza, sono destinate ad integrare il contributo delle domande

oggetto di concessione parziale di cui all'articolo 7, comma 4, e, in seguito, a finanziare le domande inserite nelle graduatorie per le quali non è stata disposta la concessione per esaurimento delle risorse. L'integrazione e il contributo sono concessi retroattivamente a partire dalla prima annualità, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal presente bando.

5. L'erogazione dei fabbisogni agli enti locali viene effettuato per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a. come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..